Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 novembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1080.

Soppressione del ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale esecutivo) ed istituzione del ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale di concetto).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale esecutivo) dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di cui al quadro *E-52* annesso al decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso.

E' istituito il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella.

Per accedere alla carriera degli ufficiali idraulici è prescritto il possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrimensore.

La prima attuazione della presente legge avrà luogo applicando le norme di cui all'art. 3, comma primo, secondo, terzo, quinto e sesto della legge 31 ottobre 1955, n. 1053.

Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di ufficiale idraulico principale del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale degli ufficiali idraulici capi del ruolo soppresso che abbia conseguito la promozione a primo ufficiale idraulico nel nuovo ruolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Posti di organico nel personale degli ufficiali idraulici

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Coefficiente	QUALIFICA	Posti di organico
402	Ufficiale idraulico principale . .	N. 29
325	1° Ufficiale idraulico . . .	» 44
271	Ufficiale idraulico . . .	» 80
229	Ufficiale idraulico aggiunto . . .	» 169
202	Vice ufficiale idraulico	
		N. 322

LEGGE 7 novembre 1957, n. 1081.

Vendita a trattativa privata all'Ente morale « Casa dell'Aviatore » del suolo di metri quadrati 1260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al viale della Università in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere, a trattativa privata, all'Ente morale « Casa dell'Aviatore » il terreno di metri quadrati 1260, appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da un rettangolo della dimensione di metri 45 per 28 con unico fronte stradale sul viale dell'Università in Roma, per il prezzo di lire 37.800.000, con l'obbligo per l'acquirente di costruirvi un edificio da adibirsi in perpetuo esclusivamente a luogo di sosta e di ritrovo per gli ufficiali dell'Aeronautica, pena, in difetto, la risoluzione del contratto, con esclusione di rivalutazione eventuale, qualora essa superi il prezzo di cessione, e senza corrispettivo di sorta per le costruzioni e addizioni che vi sorgeranno.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 novembre 1957, n. 1082.

Applicazione di benefici demografici al personale della magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai magistrati, in dipendenza della nascita di uno o più figli avvenuta durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, sarà concesso un aumento periodico di stipendio con decorrenza dalla nomina a magistrato di tribunale.

Art. 2.

Agli attuali magistrati di tribunale, i quali abbiano avuto uno o più figli durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, è concesso un aumento periodico di stipendio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla copertura della spesa si provvederà con l'imputazione al capitolo n. 30 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1957, n. 1083.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Teatine dell'Immacolata Concezione di M. V., in San Giovanni a Teduccio (Napoli).

N. 1083. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Teatine dell'Immacolata Concezione di M. V., in San Giovanni a Teduccio (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 24. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1957, n. 1084.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Carmine, nel rione omonimo del comune di Crotone (Catanzaro).

N. 1084. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Crotone in data 29 giugno 1955, integrato con postilla del 10 giugno 1957, e con dichiarazione del 20 aprile 1957, relativo alla erezione della parrocchia del Carmine, nel rione omonimo del comune di Crotone (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 27. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1957, n. 1085.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe, Sposo di Maria Santissima, nel rione Italia della città di Nuoro.

N. 1085. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nuoro in data 19 marzo 1957, integrato con due dichiarazioni entrambe del 1° aprile stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe. Sposo di Maria Santissima, nel rione Italia della città di Nuoro.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 28. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1957, n. 1086.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna della Consolazione, nel comune di Leverano (Lecce).

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brindisi in data 18 marzo 1957, integrato con dichiarazione del 10 aprile 1957, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna della Consolazione, nel comune di Leverano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 29. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1957.

Autorizzazione alla Banca cooperativa di credito di Crotone (Catanzaro) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca cooperativa di credito di Crotone (Catanzaro);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca cooperativa di credito di Crotone (Catanzaro) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Crotone, Belvedere Spinello, Caccuri, Cerenzia, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cirò Marina, Cirò Superiore, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Umbriatico, Verzino e Cotronei, in provincia di Catanzaro, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

(6453)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1957.

Autorizzazione alla Banca popolare di Castel di Sangro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni delle provincie di L'Aquila e di Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca popolare di Castel di Sangro (L'Aquila);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Castel di Sangro (L'Aquila), è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Opi e Pescasseroli, in provincia di L'Aquila, di Capracotta, Castel del Giudice, Sant'Angelo del Pesco, Pescopennataro, San Pietro Avellana e Vastogirardi, in provincia di Campobasso, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

(6454)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1957.

Autorizzazione alla Banca popolare di Manerbio (Brescia) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca popolare di Manerbio (Brescia);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Manerbio (Brescia) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Manerbio, Pedergnaga, Cignano, Faverzano, San Zeno, Flero e Montirone, in provincia di Brescia, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

(6452)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1957.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Palmanova, con sede in Palmanova (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Palmanova;

Vista la deliberazione in data 3 settembre 1957, del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto del Monte di credito su pegno di 2ª categoria di Palmanova, con sede in Palmanova (Udine), è modificato negli articoli 1, 3, 6, 9, 12, 14, 16, 21, 25 e 42, in conformità al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

Nuovo testo delle modifiche apportate allo statuto del Monte di credito su pegno di Palmanova

Art. 1. — Questo Monte di credito su pegno ripete le sue origini dalla terminazione 10 gennaio 1666 del provveditor generale Alvise Molin, fatta in base alle ducali 23 dicembre 1665. L'Istituto ha sede in Palmanova ed è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia, nonchè dal presente statuto.

Art. 3. — Il patrimonio del Monte al 31 dicembre 1956 ammontava a L. 1.502.776.

Art. 6. — Il Monte è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto: del presidente, del vice-presidente e di tre consiglieri. Il presidente ed il vice-presidente sono nominati in conformità delle vigenti disposizioni di legge. Gli altri consiglieri sono nominati: uno dal Consiglio comunale di Palmanova; uno dall'Amministrazione provinciale di Udine; uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine. Gli amministratori del Monte durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri scaduti o dimissionari rimangono in carica fino a quando vi entrano i loro successori. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare: per morte, dimissioni o altre cause restano in carica per il tempo durante il quale avrebbero dovuto ancora rimanervi i loro predecessori. I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 9. — Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta, per iscritto, almeno due membri o il Collegio sindacale. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri.

Le deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole di almeno tre consiglieri, mentre quelle relative agli oggetti di cui ai numeri 1, 9, 10 e 16 del precedente art. 8 debbono ottenere il voto favorevole della unanimità dei presenti. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente; in caso di assenza di entrambi dal consigliere anziano.

Art. 12. — Presso il Monte funziona, con le attribuzioni stabilite dall'art. 10 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, un Collegio di tre sindaci, di cui uno nominato dall'Organo di vigilanza che presiede il Collegio, e due nominati dal Consiglio comunale di Palmanova. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti su apposito libro. I sindaci durano in carica tre anni, fino alla approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio e sono rieleggibili. In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di alcuno dei sindaci, il presidente deve subito informare l'Ente che lo ha nominato affinchè questo provveda alla sostituzione. Il nuovo eletto rimane in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore. Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e può essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi all'inizio di ogni triennio dall'Organo di vigilanza, su proposta del Consiglio d'amministrazione del Monte.

Art. 14. — Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione che vi provvede mediante un pubblico concorso o per chiamata. In caso di concorso il bando deve precisare i requisiti richiesti per l'ammissione al medesimo, l'età massima e minima dei concorrenti, trattamento economico e di quiescenza riservati al direttore, nonchè il periodo di tempo entro cui il prescelto dovrà assumere l'ufficio. Il bando deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Organo di vigilanza.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite, a sensi del n. 6 dell'art. 8.

Il direttore istruisce gli affari del Monte e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali del Consiglio ed ogni dichiarazione, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio.

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo. In caso di assenza o impedimento del direttore, il Consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o impedimento del direttore.

Art. 16. — E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive col Monte, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'Organo di vigilanza.

Art. 21. — Il limite minimo dei prestiti è di L. 1000 (mille), il massimo è di L. 10.000 (diecimila). Per le sovvenzioni di importi superiori alle L. 10.000, dovrà ottenersi caso

per caso l'autorizzazione del presidente. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la precedenza i prestiti minori.

Art. 25. — In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento delle polizze di pegni, si applicano le disposizioni vigenti in materia di emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari. Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle L. 5000 (cinquemila) il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, potrà autorizzare la consegna del pegno al denunciante lo smarrimento — dopo la scadenza — verso fidejussione, a termini del regolamento. Trattandosi però di oggetti di vestiario o di pegni non eccedenti la sovvenzione di L. 3000 (tremila), il presidente potrà autorizzare il dispegno, sempre verso fidejussione, anche prima della scadenza.

Art. 42. — Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il Consiglio di amministrazione del Monte dovrà sottoporre all'approvazione dell'Organo di vigilanza il regolamento interno, aggiornato a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Deliberato dal Consiglio d'amministrazione del Monte di credito su pegno di Palmanova, in seduta del 3 settembre 1957.

p. *Il presidente*: Gian Antonio DE LORENZI

Il direttore: A. PAGORIG

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

(6480)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1957.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1956 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'art. 15 della legge 11 aprile 1955, n. 294, in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1956 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni, nonchè dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

dal 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 11 novembre 1957

Il Ministro: GAVA

(6394)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1957.

Modificazione dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 19 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955 e 30 giugno 1956;

Viste le deliberazioni adottate nella seduta del 29 marzo 1957 dal Consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, nonchè il parere espresso in proposito dal Consiglio generale del Banco nella tornata del 27 aprile 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 6, 8, 20, 23, 30 e 39 dello statuto del Banco di Napoli sono modificati come segue:

Art. 6. — Il Banco compie le seguenti operazioni:

I. — *Operazioni attive*:

1) sconto di:

a) effetti cambiari all'ordine del Banco o ad esso girati, cambiali tratte semplici o documentate, con o senza accettazione, sull'Italia e sull'Estero, assegni bancari, buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni, altri documenti rappresentativi di crediti interni ed internazionali;

b) note di pegno emesse da Magazzini generali e da Depositi franchi legalmente costituiti, altri documenti rappresentativi di merci;

c) delegazioni di pagamento emesse da Enti pubblici a carico dei propri esattori e tesorieri;

d) semestralità di rendita su titoli nominativi dello Stato o su altri titoli consentiti da leggi speciali;

2) cessione di crediti certi e liquidi verso lo Stato e verso Enti pubblici o altri enti legalmente riconosciuti e Consorzi legalmente costituiti;

3) acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e di obbligazioni ad esse parificate o assimilate, di obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, di obbligazioni di società industriali, commerciali e agricole di primo ordine e di altri titoli che siano emessi da enti con carattere di finalità di pubblico interesse;

4) acquisto, limitatamente alla misura occorrente alle negoziazioni con terzi, di azioni emesse da società industriali, commerciali e agricole di prim'ordine, quotate in Borsa;

5) anticipazioni e riporti su titoli di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 e anticipazioni su titoli rappresentativi di crediti interni e internazionali;

6) anticipazioni su fedi di deposito emesse da Magazzini generali e da Depositi franchi legalmente costituiti;

7) anticipazioni su merci e derrate e su documenti rappresentativi di merci;

8) depositi di somme in conti correnti liberi o vincolati, ed in altre forme, in valuta nazionale od estera, presso Enti pubblici e presso banche italiane od estere;

9) assunzione di partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario, che abbiano elevati fini sociali o di interesse pubblico;

10) concessione di crediti in conto corrente ed in conti di corrispondenza, per eventuali scoperti — di durata non superiore ad un anno —; aperture di crediti semplici e documentati, utilizzabili in Italia e all'estero; e prestiti di titoli ad istituti, Enti pubblici e ad altri enti legalmente riconosciuti, banche, imprese commerciali, industriali o agricole e a privati, di notoria solvibilità;

11) concessione di mutui ad Enti pubblici e ad altri enti legalmente costituiti, con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti o con altre garanzie reali, da estinguersi con ammortamento graduale, in periodo non superiore ad anni venticinque;

12) concessione di sovvenzioni garantite da ipoteca, da cessione o costituzione in pegno di crediti certi e liquidi verso lo Stato o verso pubbliche Amministrazioni, o da altre valide garanzie reali;

13) concessione di prestiti contro cessione di stipendi, in conformità delle disposizioni di legge;

14) acquisto di beni immobili ad uso dei propri uffici o dei propri impiegati e, in quanto sia necessario, per recupero di crediti e vendita degli immobili medesimi.

Gli investimenti in operazioni di cui al paragrafo 9 non possono superare complessivamente i 3/20 del patrimonio del Banco; quelli di cui ai paragrafi 11 e 12, i 3/10 dei depositi.

II. — *Operazioni passive*:

1) depositi a risparmio, liberi o vincolati, nominativi ed al portatore;

2) depositi in conto corrente liberi o vincolati;

3) emissione di buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;

4) emissione di:

a) fedi di credito e polizzini;

b) vaglia cambiari ed assegni di corrispondenti;

c) lettere di credito semplici o circolari;

d) altri titoli, all'ordine od al portatore, ammessi da leggi speciali;

5) conti correnti di corrispondenza in valuta nazionale ed estera;

6) conti correnti con assegni a copertura garantita;

7) risconto di proprio portafoglio sull'Italia e sull'estero;

8) riporti e anticipazioni su titoli di proprietà;

9) rilascio di accettazioni per conto proprio e di terzi.

III. — *Altre operazioni e servizi*:

1) compra-vendita di titoli pubblici e privati per conto di terzi; vendita di titoli di proprietà;

2) incasso ed accettazione di effetti semplici e documentati, di assegni bancari, di titoli rimborsabili e di cedole, di fatture e di documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, ogni operazione di intermediazione bancaria o finanziaria;

3) servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale;

4) servizi di cassa e di tesoreria per conto di enti; amministrazioni per conto di terzi;

5) esercizio di Magazzini generali e fiduciari;

6) prestazione di cauzioni, garanzie, avalli e fidejussioni per conto di terzi, accettazione di mandati di credito;

7) operazioni in cambi ed operazioni relative al commercio con l'estero, nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme in vigore, operazioni di riporto su divisa estera;

8) servizi per viaggiatori;

9) raccolta, trasmissione ed impiego dei risparmi degli italiani all'estero, in conformità con le disposizioni di legge;

10) depositi a semplice custodia, aperti o chiusi, di documenti, titoli e valori e depositi in amministrazione di titoli e valori;

11) collocamento di prestiti pubblici, di azioni o di obbligazioni, la cui emissione sia stata regolarmente autorizzata;

12) partecipazioni a sindacati di collocamento, nei limiti ed ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;

13) pagamento di interessi su titoli, di dividendi, di cedole e di titoli estratti, servizi inerenti al deposito di titoli azionari ai fini dell'intervento nelle assemblee;

14) concessione ed accettazione di mandati di corrispondenza e di rappresentanza;

15) servizio delle cassette di sicurezza;

16) ogni operazione bancaria complementare.

Art. 8. — Il Consiglio generale è costituito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed è composto:

a) dai sindaci dei comuni di Napoli e di Bari;

b) dai capi delle Amministrazioni provinciali di Napoli e Bari;

c) da quattro rappresentanti, uno per ciascuna sezione, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli, da scegliersi per categoria su apposite terne proposte dalla Camera stessa;

d) da un rappresentante per ogni Provincia in cui il Banco opera con proprie filiali, da scegliersi su terna proposta dalla rispettiva Camera di commercio, industria ed agricoltura;

e) dai tre consiglieri di amministrazione nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in conformità del successivo art. 16.

Con lo stesso decreto che costituisce il Consiglio generale è nominato il presidente.

Il Consiglio generale elegge il vice presidente, scegliendolo tra i consiglieri di amministrazione nominati dal Ministro per il tesoro, e, su proposta del presidente, nomina annualmente un segretario, scegliendolo tra i dirigenti del Banco di grado non inferiore al terzo.

Il Consiglio generale, il presidente, il vice presidente e gli altri due consiglieri di amministrazione di cui alla precedente lettera *e*) durano in carica per un quadriennio.

Il quadriennio decorre dalla scadenza del termine fissato dall'art. 67 per l'approvazione dei bilanci e dei conti economici dell'esercizio precedente.

La nomina o la elezione a cariche indicate nel presente articolo, che si rendano vacanti nel corso del quadriennio, ha efficacia fino al termine del quadriennio stesso.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di sostituzione di componenti il Consiglio di amministrazione e di revisori eletti dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 9, lettera *d*) per vacanze verificatesi rispettivamente nel corso del quadriennio o dell'anno.

Art. 20. — Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente un segretario, scegliendolo tra i dirigenti del Banco di grado non inferiore al terzo; nomina altresì, tra i dirigenti di grado non inferiore al terzo, un vice-segretario che sostituisce il segretario nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 23. — Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione viene redatto un verbale che, debitamente approvato è trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal vice segretario, il quale ne rimette copia, entro dieci giorni, all'Organo di vigilanza.

Il segretario o il vice segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Art 30. — Il segretario o il vice-segretario del Consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del Comitato direttivo.

Di ogni adunanza viene redatto, a cura del segretario o del vice-segretario, il verbale che, debitamente approvato, è trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal vice-segretario.

Il segretario o il vice-segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 39. — La facoltà di firmare in nome del Banco, oltre che al presidente del Consiglio di amministrazione, ed in caso di assenza o di impedimento al vice presidente, spetta:

singolarmente:

al direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento, a chi lo sostituisce a norma dell'art. 35, per la Direzione generale e per le sedi centrali delle Sezioni speciali, per gli uffici di rappresentanza della Direzione generale e per tutte le filiali;

ai vice-direttori generali nei limiti delle attribuzioni a ciascuno di essi conferite dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 35;

collettivamente:

a) per la Direzione generale e per le sedi centrali delle Sezioni speciali:

1) a due direttori centrali;

2) ad un direttore centrale e ad un condirettore centrale addetti alla Direzione generale;

3) ad un direttore centrale o condirettore centrale addetti alla Direzione generale e ad un capo servizio congiuntamente tra loro ovvero ad uno di essi congiuntamente ad un dirigente o ad un funzionario al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

b) per le filiali autonome:

ad un dirigente o ad un funzionario congiuntamente ad altro dirigente o funzionario, ad uno di essi congiuntamente ad un impiegato al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

c) per le filiali non autonome:

al dirigente, funzionario od impiegato preposto congiuntamente ad un funzionario o ad un impiegato al quale sia stata conferita la facoltà di firma; ad un dirigente, funzionario o impiegato della filiale di aggregamento congiuntamente ad un funzionario o impiegato della filiale dipendente, al quale sia stata conferita la facoltà di firma.

La firma è legalmente impegnativa quando sia apposta sotto la denominazione del Banco da due delle persone innanzi indicate, con la osservanza delle norme suddette.

La facoltà di firma per i dirigenti, funzionari e per gli impiegati autorizzati è limitata alla filiale a cui essi appartengono ed a quelle che ne dipendono.

La cessazione della facoltà di firma presso una determinata filiale importa la cessazione della facoltà di firma presso le filiali che ne dipendono.

La facoltà di firma può essere estesa dal Consiglio di amministrazione anche a filiali diverse da quelle presso le quali normalmente deve essere esercitata.

I dirigenti e i funzionari abilitati alla firma presso la Direzione generale possono essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione a firmare presso le filiali, congiuntamente ad un dirigente, ad un funzionario o ad un impiegato, a cui sia stata conferita la facoltà di firma presso le filiali stesse.

Presso l'ufficio di rappresentanza della Direzione generale in Roma la firma è demandata ad un dirigente e ad un funzionario al quale sia stata conferita la facoltà di firma, congiuntamente tra loro; presso gli uffici di rappresentanza del Banco all'estero la facoltà di firma è esercitata nei modi e limiti indicati nelle relative deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

(6495)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1957.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate, per la seconda sessione ordinaria del 1956, dalla Commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950 e confermata in carica con altro decreto del 16 luglio 1955;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 15 novembre 1957

Il Ministro: GONELLA

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti, relativo alla seconda sessione del 1956

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
Alvieri Umberto	24- 9-1910	Genova	Roma	Non iscritto
Amici Carlo	21- 7-1911	Roma	Roma	Ragioniere
Ammassari Orazio	3-8-1898	Scurcola Marsicana	Roma	Avvocato
Aricò Pietro	31-10-1912	Torre Annunziata	Pavia	Dott. comm.
Azzini Lino	12-12-1908	Borgo Val di Taro	Venezia	Dott. comm.
Ballesio Italo	30- 6-1907	Roma	Roma	Ragioniere
Barazzotto Renzo	21- 8-1922	Cerreto Castello	Valdengo	Dott. comm.
Bartolini Luigi	19- 4-1890	Roma	Roma	Non iscritto
Battistotti Luigi	17- 8-1902	Broni	Galliate	Non iscritto
Beatrice Antonio	8- 4-1910	Mondragone	Genova	Ragioniere
Beretta Alessandro	23-12-1900	Costamasnaga	Milano	Ragioniere
Bertagnoni Gianettore	19-11-1889	Vicenza	Vicenza	Avvocato
Bestagno Antonio	11-11-1901	Sanremo	Sanremo	Dott. comm.
Bezzi Bruno	24- 3-1907	Ravenna	Milano	Dott. comm.
Bianchi Giuseppe	26- 8-1888	Imola	Milano	Ingegnere
Bilato Giuseppe	4- 3-1895	Padova	Padova	Dott. comm.
Biondo Alfio	22- 5-1907	Santa Domenica Vittoria	Milano	Dott. comm.
Bizzarri Augusto Luigi	10-10-1895	Civitanova Marche	Milano	Dott. comm.
Boccini Emilio	6-10-1914	Firenze	Firenze	Dott. comm.
Bollani Guido	20- 4-1922	Sabbio Chiese	Sabbio Chiese	Dott. comm.
Boltri Pietro Luigi	25-12-1905	Casal Monferrato	Torino	Dott. comm.
Bonelli Ferruccio	18-12-1900	Torino	Torino	Non iscritto
Bosio Mario	12- 4-1915	Torino	Torino	Dott. comm.
Bottaro Alfredo	6- 4-1911	Napoli	Isola del Liri	Avvocato
Brunello Ottaviano	30- 9-1899	Conco	Vicenza	Ragioniere
Busto Andrea Francesco	21- 3-1905	Asigliano Vercellese	Vercelli	Dott. comm.
Cairo Roberto Pasquale	24- 2-1924	Alessandria	Alessandria	Dott. comm.
Cajani Umberto	15- 9-1890	Firenze	Roma	Non iscritto
Calamarà Guglielmo	29- 6-1874	Messina	Messina	Proc. legale
Calori Francesco	6- 9-1916	Milano	Milano	Dott. comm.
Camellin Giuseppe	13- 5-1926	Rovigo	Rovigo	Dott. comm.
Cappelli Aldo	2-11-1916	Roma	Roma	Dott. comm.
Cappiello Francesco Paolo	9-10-1912	Casoria	Milano	Dott. comm.
Caprara Giordano	5- 4-1923	Milano	Milano	Dott. comm.
Carli Latino	13-11-1894	Masse di Siena	Siena	Dott. comm.
Cartasegna Carlomaria	4- 5-1920	Milano	Milano	Dott. comm.
Casalbeltrame Cesare	17- 1-1919	Torino	Torino	Non iscritto
Castronovo Antonino	3- 1-1894	Cattolica Eraclea	Cremona	Dott. comm.
Cattaneo Adorno Lorenzo	4- 2-1915	Genova	Genova	Non iscritto
Cattaneo Antonio	27- 3-1889	Milano	Milano	Notaio
Celli Giuseppe	16- 7-1908	Roma	Napoli	Non iscritto
Cioppa Salvatore	22- 2-1905	Santa Lucia di Serino	Atripalda	Non iscritto
Consiglio Giuseppe	3- 6-1891	Casteltermini	Roma	Non iscritto
Conti Alfio	31- 1-1906	Lentini	Catania	Dott. comm.
Cremona Francesco	6- 7-1908	Gazzola	Piacenza	Dott. comm.
Crespi Enore Bruno	28-10-1922	Agordo	Milano	Ragioniere
Curti Gialdino Agostino	22- 8-1923	Roma	Roma	Avvocato
Dal Monte Carlo	30- 6-1909	Montieri	Bari	Non iscritto
De Dominicis Alfredo	24- 4-1895	Torino	Torino	Non iscritto
Degli Esposti Francesco	18- 4-1896	Bologna	Genova	Non iscritto
Del Bo Felice Alfonso	31- 3-1891	Pavia	Pavia	Ragioniere
Della Rocca Angelo	21- 3-1921	Roma	Roma	Ragioniere
Del Re Mario	7- 9-1904	Mafalda	Roma	Dott. comm.
De Luca Pietro	17-11-1894	Palermo	Firenze	Non iscritto
Dipoppa Amedeo Cesare	22-12-1904	Venosa	Milano	Dott. comm.
Faccio Giuseppe	14- 5-1897	Mondovì	Torino	Ragioniere
Fantuzzi Armando	14- 3-1905	Scandiano	Scandiano	Ragioniere
Fasce Gian Gustavo	22- 4-1908	Genova	Genova	Dott. comm.
Felicetti Pietro	29- 6-1891	Viterbo	Roma	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
Ferrari Alberto	14- 3-1904	Cremona	Genova	Non iscritto
Ferretti Amedeo	10- 1-1888	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ragioniere
Filosi Agostino	11- 8-1912	Terracina	Roma	Dott. comm.
Fontana Mario	15- 5-1909	Parma	Cagliari	Non iscritto
Fracas Nicolò	27-12-1916	Cordenons	Pordenone	Dott. comm.
Frassi Attilio	25- 4-1913	Como	Como	Dott. comm.
Gafforio Alvaro	7- 3-1920	Vietri sul Mare	Roma	Dott. comm.
Galeota Ulderigo	22- 4-1898	Marciana	Milano	Non iscritto
Galletti Francesco	10- 2-1909	Perugia	Perugia	Ragioniere
Galli Goffredo	1-10-1910	Grizzana	Brescia	Dott. comm.
Garbagnati Umberto	3- 9-1895	Crescenzago	Cremona	Non iscritto
Garibotto Gerolamo	1- 4-1910	Genova	Genova	Dott. comm.
Garuti Edgardo	7- 5-1895	Montemarciano	Roseto Abruzzi	Dott. comm.
Garzoglio Edoardo	8- 1-1896	Genova	Genova	Non iscritto
Gatti Lodovico	28- 4-1901	Pavia	Pavia	Ragioniere
Gentile Vincenzo	16- 6-1908	Crucoli	Roma	Avvocato
Giordano Mario	20- 7-1915	Novara	Novara	Dott. comm.
Giudice Giuseppe	28- 1-1903	Genova	Genova	Ragioniere
Grossi Carlo	20- 8-1918	Milano	Milano	Avvocato
Guatri Luigi	19- 9-1927	Trezzo sull'Adda	Milano	Dott. comm.
Guglielmi Paolo Pietro	22- 7-1910	Gorizia	Milano	Dott. comm.
Gusmitta Riccardo	25- 2-1915	Pescia	Milano	Non iscritto
Infante Nicola	30- 9-1915	Bari	Roma	Avvocato
Invernizzi Gustavo	13-12-1899	Milano	Genova	Dott. comm.
Iuculano Rosario	28- 2-1910	Floresta	Firenze	Dott. comm.
Ivaldi Carlo	1- 4-1906	Acqui	Milano	Ragioniere
Lattuada Carlo	11-12-1913	Milano	Milano	Non iscritto
Lazzereschi Mario	7- 3-1896	Livorno	Milano	Dott. comm.
Legnani Luciano	7- 6-1911	Gallarate	Como	Dott. comm.
Levi Mario Israele	31- 1-1912	Milano	Milano	Dott. comm.
Liguori Renato	6-12-1907	Trani	Roma	Dott. comm.
Lombardi Pietro Paolo	22-12-1911	Milano	Milano	Dott. comm.
Lorini Luigi Alcide	20-11-1913	Brescia	Milano	Dott. comm.
Lucaccini Mario	5- 5-1917	Monte San Savino	Lugo	Dott. comm.
Lustrissj Riccardo Albino	27-11-1921	Morgex	Torino	Ragioniere
Macchiorlatti Giovanni	3-11-1921	Ciriè	Ciriè	Dott. comm.
Malfitano Vincenzo	3-11-1899	Licata	Ragusa	Dott. comm.
Mancini Michelangelo	10- 6-1886	Molfetta	Firenze	Non iscritto
Mangione Gaetano	22- 1-1904	Serradifalco	Milano	Ragioniere
Marchesi Pietro	4- 9-1906	Cremona	Roma	Non iscritto
Mariani Nino	3- 3-1910	Bussi	Roma	Dott. comm.
Mariani Renzo	24- 8-1924	Roma	Roma	Dott. comm.
Marzano Carlo	1- 5-1905	Napoli	Roma	Non iscritto
Masi Andrea	18- 9-1901	Corleone	Genova	Ragioniere
Mastrangelo Alberto	10- 4-1927	Roma	Roma	Dott. comm.
Mattei Virgilio	29- 8-1896	Roma	Roma	Dott. comm.
Mazza Gilberto	10- 7-1926	Milano	Milano	Dott. comm.
Mazzucca Aldo	24-12-1922	Carmagnola	Milano	Avvocato
Merlani Carlo	4-10-1910	Ozzano Monferrato	Roma	Dott. comm.
Mescolini Renato	27-12-1897	Montegabbione	Perugia	Ragioniere
Micchi Luigi	25- 8-1917	Roma	Genova	Non iscritto
Milani Benedetto	9-10-1912	Bologna	Bologna	Ragioniere
Monzali Giorgio	13- 3-1922	Prato	Prato	Dott. comm.
Morelli Arturo	13- 8-1911	Ascoli Piceno	Roma	Dott. comm.
Moretti Achille	3- 3-1915	Milano	Roma	Dott. comm.
Morvillo Biasco	1- 4-1905	Palermo	Milano	Avvocato
Muretto Mario	16- 8-1921	Torino	Torino	Dott. comm.
Naglia Gino	13- 6-1905	Ravenna	Potenza	Dott. comm.
Negri Luigi Carlo	16- 6-1914	Calolzio Corte	Lecco	Dott. comm.
Pansini Domenico	9- 8-1925	Roma	Roma	Avvocato

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
Pappacena Edoardo	22- 9-1898	Taranto	Roma	Dott. comm.
Pascucci Giuseppe	7- 3-1896	Macerata	Como	Dott. comm.
Pasquali Bruno	5- 1-1899	Bobbio	Milano	Non iscritto
Passani Luigi	8- 9-1889	Parma	Milano	Non iscritto
Pedrilli Mario	14- 8-1889	Savignano sul Rubicone	Forlì	Ragioniere
Pegorari Giorgio Antonio	15-12-1916	Milano	Milano	Non iscritto
Pennasilico Gerardo	24- 7-1897	Torre Annunziata	Torre Annunziata	Ragioniere
Pescetto Adriano	10- 3-1905	Milano	Genova	Non iscritto
Petrozzi Carlo Antonio	2- 3-1919	Foggia	Foggia	Dott. comm.
Piazza Tommaso	28- 7-1907	Palermo	Roma	Dott. comm.
Pierelli Ferruccio	25-10-1900	Torre Annunziata	Roma	Dott. comm.
Pilloni Alberto	22- 4-1911	Como	Como	Dott. comm.
Pipino Marcello	9- 8-1899	Torino	Torino	Dott. comm.
Poletti Gio-Batta Luigi	14-12-1890	Pordenone	Torino	Non iscritto
Polverari Luigi	31- 3-1909	Piagge	Pesaro	Ragioniere
Porcari Giuseppe	22- 8-1896	Matera	Milano	Avvocato
Privitera Francesco Vittorio	28- 3-1901	Catania	Roma	Non iscritto
Raiteri Pietro Gerolamo	9- 3-1907	Milano	Valenza	Dott. comm.
Ramoino Giulio	3-12-1913	Torino	Torino	Dott. comm.
Rancati Lodovico	10- 8-1891	Piacenza	Piacenza	Ragioniere
Ranzini Luigi	16-11-1909	Verbania	Novara	Ragioniere
Rho Alfredo	21- 7-1922	Milano	Milano	Dott. comm.
Rollino Rino	4- 4-1899	Torre Pellice	Torino	Dott. comm.
Rossi Aldo	26- 4-1914	Genova	Genova	Dott. comm.
Sacco Giovanni	11- 4-1901	Verona	Milano	Dott. comm.
Safina Francesco Vittorio	29- 7-1914	Mazara del Vallo	Mazara del Vallo	Dott. comm.
Salerno Ottorino	28- 9-1902	Civita	Milano	Ragioniere
Sanità Francesco	4- 5-1927	Firenze	Firenze	Ragioniere
Santacroce Luigi	10- 4-1901	Porto Empedocle	Napoli	Ragioniere
Saracino Donato	12- 7-1905	Gravina di Puglia	Roma	Dott. comm.
Sartori Roberto	8-10-1900	Milano	Milano	Non iscritto
Sartori Romolo	21-12-1903	Cremona	Roma	Dott. comm.
Scacchetti Angelo	12- 1-1900	Taranto	Catania	Dott. comm.
Scarfi Domenico	24- 7-1906	Messina	Firenze	Dott. comm.
Secchi Alberto	20- 6-1906	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragioniere
Sgubbi Angelo	18- 5-1920	Bologna	Bologna	Dott. comm.
Simoncelli Degli Innocenti Renzo	28-12-1919	Pistoia	Firenze	Ragioniere
Solina Girolamo	24-10-1909	Trapani	Trapani	Dott. comm.
Sommariva Desiderio Carlo	4-10-1908	Milano	Milano	Ragioniere
Sorgesa Angelo	23-11-1913	Milano	Roma	Dott. comm.
Sporena Aldo	11- 1-1887	Roma	Roma	Non iscritto
Stassi Francesco	19- 3-1920	Campobello di Mazara	Palermo	Dott. comm.
Stella Mario	21-10-1903	Cosenza	Reggio Calabria	Non iscritto
Tagliacozzo Gino	10- 2-1889	Livorno	Milano	Non iscritto
Tavazza Giuseppe	3-10-1903	Milano	Roma	Ragioniere
Tavola Cesare	15-10-1918	Valgreghentino	Valgreghentino	Dott. comm.
Tedeschi Dario	7- 9-1929	Roma	Roma	Proc. leg. e rag.
Teruzzi Paolo	5- 8-1895	Milano	Milano	Non iscritto
Torneo Francesco Fiorenzo	17-12-1921	Firenze	Palermo	Dott. comm.
Trimarchi Luigi	18- 1-1915	Santa Teresa di Riva	Messina	Avvocato
Vallana Rinaldo	3- 4-1894	Maggiora	Maggiora	Ragioniere
Venturini Giorgio	16- 6-1926	Milano	Milano	Dott. comm.
Vitale Etelberto	7- 6-1906	Cesinali	Roma	Dott. comm. e rag.
Zambetti Antonio	15- 9-1920	Ranzanico	Bergamo	Dott. comm.
Zampella Francesco	5-12-1903	Caserta	Milano	Dott. comm.
Zanardi Walter	30-10-1908	Milano	Milano	Dott. comm.
Zoccola Chiarina Luisa	25- 3-1913	Alba	Genova	Dott. comm.

Roma, addì 8 novembre 1957

Il presidente della Commissione centrale
Dott. Gaetano MIRAULO

(6481)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1957, registro n. 27 Interno, foglio n. 389, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallemaio (Frosinone) di un mutuo di L. 790.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6497)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 21 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1957, registro n. 27 Interno, foglio n. 392, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Gregorio di Catania (Catania) di un mutuo di L. 2.570.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6498)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1957, registro n. 27 Interno, foglio n. 391, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paola (Cosenza) di un mutuo di L. 37.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6499)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 21 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1957, registro n. 27 Interno, foglio n. 306, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Misterbianco (Catania) di un mutuo di L. 12.980.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6500)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 31 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1957, registro n. 27 Interno, foglio n. 390, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) di un mutuo di L. 18.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6501)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Porta Alberto, già esercente in Alessandria, corso Lamarmora, 15.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 496-AL.

(6460)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Apuana », con sede in Massa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 novembre 1957, i poteri conferiti al dottor Carlo Pierotti, commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Apuana », con sede in Massa, sono stati prorogati dal 14 ottobre 1957 al 28 febbraio 1958.

(6429)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Unione nazionale aeronautica del lavoro - U.N.A.L. », con sede in Cagliari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 novembre 1957, i poteri conferiti al rag. Vittorio Palomba, commissario della Società cooperativa « Unione nazionale aeronautica del lavoro U.N.A.L. », con sede in Cagliari, sono stati prorogati al 31 dicembre 1957.

(6430)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società Cooperativa Lottisti Dipendenti Statali « C.O.L.D.I.S. », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 novembre 1957, il dott. Luigi Mangia di Giovanni è stato nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa Lottisti Dipendenti Statali « C.O.L.D.I.S. », con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Giovanni Scocchera, dimissionario.

(6434)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 novembre 1957, il dott. Sebastiano Meloni è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri, in sostituzione del geom. Vincenzo Giordano, dimissionario.

(6433)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Unità e lavoro », con sede in Poggiorsini

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 novembre 1957, il rag. Gianbattista Altieri è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Unità e lavoro », con sede in Poggiorsini, in sostituzione del sig. Giovanni Barnaba, dimissionario.

(6485)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione del poligono di tiro dell'Aeroporto di Lonate Pozzolo.

Con decreto emanato dal Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 30 settembre 1957, n. 208, e registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1957, al registro n. 12 Aeronautica, foglio n. 318, sono state dismesse dal Pubblico demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione del poligono di tiro dello Aeroporto di Lonate Pozzolo.

(6486)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12794 in data 16 novembre 1957, il dott. Dino Lugetti è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

(6487)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12793 in data 16 novembre 1957, il prof. Rosario Impallomeni è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

(6488)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57832/14633, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Sereno Michele di Leonardo delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese complessivamente mq. 10443, riportati in catasto alla particella n. 17 a frazionarsi del foglio di mappa n. 39 e alla particella n. 35 a frazionarsi del foglio di mappa n. 46, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 17-*d* e 35-*l*.

(6514)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma (Roma), di complessivi ettari 53.73.30, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1749 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 3 dicembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta ALTIERI Maria Augusta fu Paolo in Pallavicini e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 12.198.878,45 (lire dodicimilionicentonovantottomilaottocentosettantotto e cent. 45), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 dicembre 1952.

La seguente particella viene stralciata dal sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione in quanto facente parte del decreto Presidenziale n. 3794 in data 27 dicembre 1952 di vincolo del « terzo residuo ».

foglio n. 59, particella n. 89, pascolo, tavole 35,73 reddito dominicale L. 855,38.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6411)

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso), di complessivi ettari 360.72.28, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4291 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta BATTILORO QUARTO Domenico fu Tommaso e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 46.584.061 (lire quarantaseimilionicinquecentottantaquattromilasessantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° agosto 1953, per il primo gruppo di terreni da indennizzarsi con L. 44.290.180, e dal 31 marzo 1953, per il secondo gruppo di terreni da indennizzarsi con L. 2.289.820.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al precitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n. 3, particella n. 16, qualità Id.
Foglio n. 3, particella n. 16, classe II.
Foglio n. 3, particella n. 23, qualità Semin. parif. orto.
Foglio n. 3, particella n. 23, classe II.
Foglio n. 7, particella n. 7*b*, qualità Vigneto parif. oliv.
Foglio n. 7, particella n. 19, qualità Semin. par. orto.
Foglio n. 7, particella n. 19, classe II.
Foglio n. 7, particella n. 38*b*, qualità Vigneto par. oliv.
Foglio n. 7, particella n. 47, reddito dominicale L. 45,58.
Foglio n. 7, particella n. 40, superficie Ha. 21.37.50.
Foglio n. 7, particella n. 40, reddito dominicale L. 4275,00.
Totale superficie Ha. 360.90.88.
Totale reddito dominicale L. 144.909,99.

Corrige

Foglio n. 3, particella n. 16, qualità Seminatorio.
Foglio n. 3, particella n. 16, classe I.
Foglio n. 3, particella n. 23, qualità Seminatorio.
Foglio n. 3, particella n. 23, classe I.
Foglio n. 7, particella n. 7-*b*, qualità Vignato.
Foglio n. 7, particella n. 19, qualità Seminatorio.
Foglio n. 7, particella n. 19, classe I.
Foglio n. 7, particella n. 38-*b*, qualità Vignato.
Foglio n. 7, particella n. 47, reddito dominicale L. 43,58.
Foglio n. 7, particella n. 40, superficie Ha. 21.18.90.
Foglio n. 7, particella n. 40, reddito dominicale L. 4237,80.
Totale superficie Ha. 360.72.28.
Totale reddito dominicale L. 144.762,79.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6421)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 270

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1957

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	648,812
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,325
1 Corona norvegese	87,51
1 Corona svedese	120,697
1 Fiorino olandese	164,655
1 Franco belga	12,494
100 Franchi francesi	147,84
1 Franco svizzero acc.	142,655
1 Lira sterlina	1750,25
1 Marco germanico	148,76
1 Scellino austriaco	24,029

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo del comune di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 23096 del 27 maggio 1956, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di veterinario capo del comune di Bari;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 26982 del 25 maggio 1957;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;

Visti gli articoli 55, 62, 64 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse e che hanno conseguito l'idoneità:

1. Silvestris Salvatore . . . punti 144,33125
2. Neri Umberto . . » 142,08125
3. Carfora Antonio . . » 139,63125
4. Spinelli Giampiero . . . . . » 137,92500
5. Latorre Filippo . » 122,62500
6. Gervasini Carlo » 113,0500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Bari.

Bari, addì 11 novembre 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto in pari data n. 62955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento del posto di veterinario capo del comune di Bari, bandito con decreto prefettizio n. 23096 del 27 maggio 1956;

Visti gli articoli 55, 62, 64 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Silvestris Salvatore, nato il 15 gennaio 1916, è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Bari.

Bari, addì 11 novembre 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(6419)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto n. 7755 del 26 febbraio 1956, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia al 30 novembre 1955;

Visti i verbali delle operazioni della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito degli idonei da essa formulata, secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Girardi Eduardo . . . . punti 52,24
2. Dello Jojo Tristano » 51,90
3. Cardinale Giuseppe . . » 50,25
4. Papa Aldo . . » 50,18
5. Vinciguerra Gaetano . . . . » 50,15
6. Ciarambino Andrea . » 47,50
7. Gaggiano Michelearcangelo . » 47,06
8. Feola Mario . . . . » 46,40
9. Lellis Michele . . . » 46,18
10. D'Apolito Stefano . » 45,67
11. Birardi Paolo . » 41,00
12. Russo Guido . » 40,48

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 7 novembre 1957

Il prefetto: DICUONZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 55091 del 7 novembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Foggia al 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio n 7755 del 26 febbraio 1957;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Girardi Eduardo è dichiarato vincitore del concorso in narrativa per il consorzio di Celenza Valfortore San Marco la Catola Carlantino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 7 novembre 1957

Il prefetto: DICUONZO

(6441)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 10107/San. del 30 aprile 1956, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1955;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riscontratili regolari;

Visto il verbale n. 13 del giorno 8 novembre 1957, relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 e 58 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Pacione dott. Vincenzo . punti 59,509 su 100
2. Pierpaoli dott. Vincenzo » 58,497 »
3. Caranti dott. Vittorio . . » 58,405 »
4. Guerrini dott. Domenico . . . . 56,443 »

5. Vico dott. Giuseppe . . . . punti 54,332 su 100
6. Francescangeli dott. Giorgio . . » 53,269 »
7. Pieramati dott. Mario . . » 51,960 »
8. Agamennone dott. Vincenzo . . » 50,209 »
9. De Remigis dott. Fernando . . » 49,229 »
10. Secchi dott. Aurelio . . » 48,066 »
11. Castiglione dott. Costantino . . » 47,500 »
12. Mariottini dott. Vincenzo . . » 45,278 »
13. Giovannelli dott. Alberto . . . » 45,058 »
14. Ferri dott. Egisto . . . » 44,500 »
15. Gramenzi dott. Camillo . . . » 44,000 »
16. Massaroni dott. Antonio . . . » 43,955 »
17. De Camillis dott. Tullio . . . » 43,953 »
18. Marrocchi dott. Italo . . . . » 41,477 »
19. Neri dott. Egizio . . . . » 40,058 »
20. Lauri dott. Vincenzo . . . » 40,000 »
21. Bacarelli dott. Fernando . . » 39,521 »
22. Pelletti dott. Lamberto . . » 39,500 »
23. Bontempi dott. Pietropaolo . . » 39,437 »
24. Puzzuoli dott. Rocco . . . » 37,524 »
25. Schiavi dott. Giuseppe . . . » 37,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 11 novembre 1957

Il prefetto: TIRRITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto l'odierno decreto di pari data e numero, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza hanno dichiarato di voler concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

I sotto elencati candidati compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Pacione dott. Vincenzo: consorzio Fara Sabina-Toffia;
2) Pierpaoli dott. Vincenzo: consorzio Torri Sabina-Tarano-Montebuono.

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 11 novembre 1957

Il prefetto: TIRRITO

(6507)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio pari numero, in data 10 ottobre 1957, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della predetta Commissione per sopravvenuta impossibilità da parte di un componente a prendere parte ai lavori della stessa;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici veterinari di questa Provincia e delle amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Ridola dott. Ubaldo, vice prefetto.

Componenti:
Curli dott. Umberto, veterinario provinciale;
Moretti prof. dott. Bruno, docente di clinica medica veterinaria;
Montroni prof dott. Luigi, docente di anatomia patologica veterinaria;
Reverberi dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:
Gallo dott. Italo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, avrà sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 15 novembre 1957

Il prefetto: CAMERA

(6489)

PREFETTURA DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 9214, in data 16 aprile 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1956;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 lettera *c*) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Cerulli dott. Ettore, vice prefetto.

Componenti:
Scuderi dott. Mario, medico provinciale;
Francaviglia prof. dott. Antonino, docente di clinica medica designato dall'Ordine dei medici;
Basile prof. dott. Attilio, docente di clinica chirurgica;
Prampolini dott. Virginio, medico condotto titolare.

Segretario:
Lombardo dott. Ignazio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 14 novembre 1957

Il prefetto: RIZZO

(6516)

PREFETTURA DI ASTI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340/2/12252/20494, in data 11 ottobre 1955, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1954;

Considerato che il vice prefetto ispettore dott. Saverio Ferrari, presidente della detta Commissione, è stato destinato ad altra sede, e, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del dott. Saverio Ferrari è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1954, il vice prefetto Rossini dott. Roberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Asti, addì 8 novembre 1957

Il prefetto: DE LUCA

(6472)

PREFETTURA DI SIENA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto 3 maggio 1956, n. 15768, e successive modificazioni, con cui venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuto di dover sostituire il dott. Benedetto Barni, il medesimo avendo perduto la qualifica di medico condotto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Decreta:

Il dott. Nicola Ceccarelli, medico condotto è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Benedetto Barni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Siena, addì 9 novembre 1957

Il prefetto: FERRO

(6474)

PREFETTURA DI TREVISO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 7402 del 23 febbraio 1957, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Atteso che il vice prefetto dott. Giovanni Parisi è stato trasferito ad altra sede per cui si rende necessaria la sua sostituzione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giovanni Parisi è nominato presidente della sopradetta Commissione il vice prefetto dott. Nicola Martinelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Treviso, addì 8 novembre 1957

Il prefetto: CASTELLUCCI

(6473)

PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 36030/3ª San. del 18 luglio 1957, col quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Considerato che le condotte ostetriche dei comuni di San Piero Patti e di Barcellona frazione Portosalvo si sono rese vacanti a seguito di rinunzia delle concorrenti assegnatarie;

Visto l'ordine di graduatoria del concorso e la dichiarazione di accettazione delle ostetriche interpellate per le predette sedi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche appresso indicate le seguenti concorrenti:

Costa Caterina: Barcellona-Portosalvo;
Vaccaro Giuseppa: San Piero Patti.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 7 novembre 1957

Il prefetto: RUSSO

(6508)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.